

TI_GERICHTE 33.2020.16 vom 3. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2020.16

FR: TI_GERICHTE 33.2020.16 du 3 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 33.2020.16 del 3 novembre 2020

Erwägungen

E. 1

La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

E. 2

, a _____ che ne è divenuto unico ed esclusivo proprietario. I diritti ereditari della madre (e vedova di _____) RI 1 sono stati liquidati mediante la costituzione in suo favore di un usufrutto per la sua restante vita, gravante il bene attribuito dalla CE (di cui RI 1 era componente) al figlio _____. In sostanza, quale controprestazione delle spettanze ereditarie di RI 1, la particella RFD _____ di _____ è stata gravata da un usufrutto in favore della stessa, usufrutto regolato come specificato più oltre. Il bene così attribuito a _____ ne ha tacitato le pretese ereditarie alla luce degli anticipi ereditari dei suoi fratelli (rogito doc. 57) e della prestazione in favore della madre. L'usufrutto è stato concordato ("riconosciuto" secondo l'atto notarile, recte costituito per il tenore dell'art. 746 CCS) per tutta la vita restante della beneficiaria (art. 749 cpv. 1 CCS: "L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario"), non essendo stata stabilita una durata specifica del diritto (art. 748 cpv. 2 CCS), così come appare al punto 2 del rogito. Nell'atto costitutivo l'usufrutto è stato indicato quale diritto "strettamente personale", senza specificazione ulteriore e senza precisare se tale espressione fosse riferita all'art. 758 CCS. La servitù è stata riconosciuta gratuita in favore della signora RI 1, che è stata quindi esonerata dagli oneri "connessi alla proprietà, compresi quelli di ordine fiscale ed eventuali costi di manutenzione, amministrazione o miglioria dell'immobile" (in merito si vedano comunque gli art. 19 LT 1994 rispettivamente gli art. 12 e 20 LT 1976, e la sentenza CDT 78 del 3 maggio 1993). Particolarità dell'usufrutto oggetto d'esame è l'assoggettamento dello stesso a una limitazione. Al punto 2.4. del rogito le parti hanno concordato che al nudo proprietario fosse riconosciuto il "diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle necessità e situazione, sia attuali che in caso di futuro matrimonio". Questa condizione apparentemente svuota di contenuto l'usufrutto medesimo siccome concede al nudo proprietario il diritto di occupare l'immobile secondo il suo libero arbitrio ("secondo necessità e situazione"). Il diritto (o l'esercizio del diritto oggetto dell'usufrutto) da parte della ricorrente, è quindi, apparentemente, soggetto al ben volere del figlio _____ che poteva imporre la propria volontà e quindi abitare o usare (e dunque disporre anche per terzi tramite una locazione) la casa. Sempre l'atto notarile, dopo avere specificato che la proprietà immobiliare è gravata da una cartella ipotecaria di CHF 50'000 che "viene assunta dal nuovo proprietario", precisa, con una formula criptica che: "Risulta poi l'usufrutto qui convenuto e gode di diritto di passo pedonale e con autoveicoli a carico Part. 344 – 345 – 2257". In conclusione è precisato che "il possesso segue l'usufrutto". 6. Per

completezza d'esposizione va ricordato che l'usufrutto (che è una servitù personale propriamente detta, indissolubilmente legata alla persona del suo titolare) può essere costituito, tra l'altro, sopra fondi (su un intero fondo o su parte di esso come precisa l'art. 745 cpv. 3 CCS) ed attribuisce all'usufruttuario il diritto al possesso (l'uso) e il pieno godimento del bene, diritto o fondo gravato (art. 745 cpv. 2 e art. 755 CCS). Ciò salvo contraria disposizione. In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Paul-Henri Steinauer , *Les droits réels*, Tome I, 6a ed. Berna 2019, n. 23 segg.). Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è cedibile. Unicamente l'esercizio del diritto può essere trasferito (art. 758 CC). Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro : *L'usufruit immobilier*, tesi dell'Università di Friburgo, pubblicata nella collana AISUF, edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2010, p. 147 e ss.) se non si tratta di un diritto strettamente personale, l'esercizio dell'usufrutto è cedibile, ciò che discende in ogni caso e indirettamente, dal diritto di gestione del bene il cui uso può, ad esempio, essere concesso a terzi tramite la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione del canone locativo (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6; Alexandra Farine Fabbro , op. cit., p. 148). Il tema della cedibilità dell'esercizio del diritto è specificatamente regolata dall'art. 758 cpv. 1 CCS che pone, quale unica riserva alla cedibilità, il carattere strettamente personale del diritto. Per la dottrina (Roland M. Müller : *Basler Kommentar ZGB II*, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing & Lichtenhahn, 2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) “ ist die Ausübungübertragung unzulässig, wenn es sich um ein höchst persönliches Recht handelt. Ob der höchstpersönliche Charakter besteht, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Im Schrifttum wird die Höchstpersönlichkeit v.a. bei den Familienrechtlichen Nutzungsrechten (altrechtliche Nutzung des frauengutes durch den Ehemann, Verwendung der Erträge des Kindesvermögens nach Art. 319) bejaht. Diese sind an sich keine Anwendungsfälle der Nutznießung, sondern durch Gesetz normierte Tatbestände. Die testamentarisch oder erheblich begründete Nutznießung ist nicht ohne weiteres höchstpersönlich. Praktische Fälle werden deshalb selten denkbar sein. Auch bei deren Vorliegen wird es aber dem Nutznießer nicht verwehrt sein, einzelne Gegenstände zu vermieten oder zu verpachten“ . In altri termini, contrariamente all'assunto della ricorrente (in particolare doc. IX p. 3), un diritto strettamente personale non può essere ammesso perché le parti lo hanno convenuto. Diversa è invece l'ipotesi per cui le parti, al momento della costituzione dell'usufrutto, escludano la trasmissibilità del diritto di esercitare l'usufrutto, ciò che la dottrina ammette (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.). Infatti le parti possono riservare al nudo proprietario determinate facoltà di uso o di godimento (art. 745 cpv. 2 CC: " salvo contraria disposizione "; v. Steinauer , *Les droits réels*, Tome III, 4a ed. Berna 2012, n. 2404 e nota n. 5) ed anche “ Die Übertragung der Ausübung der Nutznießung kann ... durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen sein” . 7. Nel caso concreto l'atto costitutivo non prevede una durata determinata della servitù, anzi specifica che la stessa duri l'intera vita del beneficiario. Il 13 marzo 1991 (doc. G) il notaio rogante ha formulato infatti all'Ufficio registri tre distinte istanze di iscrizione aventi per oggetto il mappale gravato, tutte regolarmente iscritte a registro fondiario, come risulta dall'estratto RF (doc. B), in cui figura che sulla predetta particella è iscritto, dal 14 marzo 1991, un onere di usufrutto vita natural durante a favore della ricorrente. 8. Come indicato in precedenza, in base all'art. 745 cpv. 2 CCS, salvo contraria disposizione delle parti, e qui si tratta di diritto dispositivo (Roland M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14), l'usufruttuario ha il pieno godimento della cosa. La dottrina ci ricorda che esiste “ erga omnes” ed è quindi

opponibile ai terzi (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 14). È possibile convenire (oltre a una durata inferiore alla vita del beneficiario) l'esclusione di "gewisse Nutzungsarten" (Roland M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14). Il medesimo autore ci ricorda che: " Die Parteien können einzelne Nutzungsarten ausschließen, nicht aber die Nutzung zwischen Eigentümer und Nutznießer aufteilen ... " (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.; nello stesso senso Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 23), riservato il contenuto dell'art. 745 cpv. 3 CCS. In base alla giurisprudenza (datata) della STF 52 II 124 può essere concordato dalle parti " ein Verbot den Nutzniessungsgegenstand zu vermieten ... Überdies kann der Nutznießer einen Teil der Liegenschaft dem Eigentümer vermieten oder verpachten" (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit., con riferimento alle STF 106 II 330 riferito al diritto d'abitazione e 116 II 281). Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto, il nudo proprietario può opporsi a questa locazione (Alexandra Farine Fabbro , tesi cit., p. 149 e 150). Sempre la dottrina ricorda come le disposizioni restrittive la servitù pattuite dalle parti a norma dell'art. 745 cpv. 2 CCS debbano comunque garantire un minimo contenuto alla servitù dell'usufrutto, affinché esso possa ancora essere definito tale. Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24, rileva che se la " jouissance complète implique l'usage et la jouissance au sens strict, c'est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Avoir l'usage signifie avoir le droit de se servir de la chose; en matière immobilière, cela veut dire l'on a le droit d'occuper la maison, par exemple pour y habiter" (in questo senso gli art. 755 e 756 CCS), le limitazioni al diritto concepibili all'usufrutto potranno essere (per l'uso) di natura spaziale geografica (ad esempio: una parte del frutteto, un appartamento dell'edificio, una specifica fetta del giardino). Può essere prevista una limitazione di locazione a terzi del bene gravato o imposto l'uso professionale di un fondo. È comunque necessario, affinché l'usufrutto sussista, che " l'usufruitier ait un certain usage" (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24 in fine). È preferibile costituire un diritto di abitazione (art. 776 CC), la cui caratteristica è di essere strettamente personale, al posto di un diritto d'usufrutto, se si desidera che il beneficiario del diritto occupi esclusivamente e individualmente un bene immobile. È soltanto quando non è possibile costituire un'altra servitù diversa da un diritto di usufrutto, che la riserva della natura strettamente personale ha un'utilità (Sabrina Carlin , Étude de l'article 473 CC, pag. 86). 9. Va ancora rammentato che gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer , op. cit., Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui la servitù prende inizio sino a quello in cui termina il diritto, anche se i frutti scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer , op. cit., Tome III, n. 2437). 10. La servitù si estingue mediante la cancellazione dell'iscrizione a registro fondiario. Le cause di cessazione dell'usufrutto sono previste dall'art. 748 cpv. 2 CCS, e sono la morte del beneficiario di questa servitù personale non trasmissibile (art. 749 cpv. 1 CCS), la decorrenza del termine previsto per la sua validità o la rinuncia. Per l'estinzione dell'usufrutto occorre il sussistere di un titolo d'estinzione, ossia una causa, e una operazione d'estinzione (la richiesta di cancellazione e la cancellazione medesima a RF). Tra le cause della cessazione della servitù vi sono la perdita totale del bene gravato, come indicato la scadenza del termine di durata dell'usufrutto se specificatamente pattuito, rispettivamente la morte del beneficiario. La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748 cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la

dottrina (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 8) in materia immobiliare l'usufruttuario può trasmettere al " conservateur du registre foncier une réquisition de radiation", la ragione può essere la perdita d'interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l'art. 964 CCS, è necessario rivolgere l'istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 10). È pure conosciuto, quale causa d'estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della servitù, anche in questo caso una forma particolare per l'accordo non è imposta (art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964 cpv. 1 CCS). Il mancato esercizio del diritto non pone termine all'usufrutto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14), il beneficiario della servitù non può vedersi imporre l'esercizio del diritto. Il diritto svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso da parte del beneficiario di una servitù. Il mancato utilizzo può, in casi rari e particolari, essere ritenuto quale rinuncia tacita al diritto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 15). Le condizioni per ammettere una tale rinuncia (e quindi la volontà di rinunciare) sono tuttavia molto severe siccome è necessario che la volontà di rinunciare al diritto sia manifesta (in tema di diritto d'abitazione si veda la STF 123 III 461). Se ammessa una tale volontà, il nudo proprietario può ottenere la radiazione dell'usufrutto facendo capo all'art. 975 CCS applicato per analogia. Fatta esclusione per la rinuncia, da ammettersi con estrema prudenza e in particolari costellazioni, il mancato esercizio del diritto d'usufrutto non comprova la rinuncia alla servitù. Se l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più utile, il nudo proprietario non potrà di principio domandare la radiazione dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 16), la dottrina rammenta infatti che, di principio, l'esercizio del diritto d'usufrutto è cedibile. Per quanto concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per anziani non comporta la radiazione dell'usufrutto avente per oggetto un immobile, come rilevato in genere l'esercizio dell'usufrutto può essere trasferito a terzi (su questi aspetti si veda STF P 43/09 del 2 marzo 2000). Ciò contrariamente, ad esempio, al diritto d'abitazione che, secondo la dottrina, non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato ma di cui può essere chiesta la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato che il suo titolare non è più in grado, e ciò definitivamente, di esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso di ricovero in casa anziani duraturo e non più rinunciabile (ad esempio per ragioni di salute) da parte dell'assicurato beneficiario. 11. Va ricordato che nell'ambito delle prestazioni complementari l'usufrutto gravante un bene mobile o immobile rispettivamente diritti o un'intera sostanza in favore di colui che richiede le PC, rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe, in assenza, beneficiare senza fare capo ad altri mezzi finanziari. A questo proposito si veda la STCA FR 608 2017 250 del 1 ottobre 2018 in cui una vedova, beneficiaria di un usufrutto che gravava un appartamento, avendo rinunciato alla sua servitù, si è vista computare il valore cui essa ha rinunciato a norma dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Nel calcolo delle prestazioni complementari il reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nei redditi quale reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC

(STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38). Quando l'usufrutto abbia per oggetto un immobile, il beneficiario della servitù può locarlo o abitarci personalmente, in ogni caso il valore locativo deve essere considerato e computato nei redditi del postulante le PC. In base all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dalla sub locazione degli spazi abitativi, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va considerata, quale reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Va infatti rammentato che, la persona che richiede delle prestazioni complementari, deve fare capo in primis alla sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/ 2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/ 2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6 ; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8). 12. Nel caso all'esame in favore della qui ricorrente, mediante contratto di divisione ereditaria del 9 marzo 1991, è stato costituito un usufrutto, successivamente iscritto a RF. La servitù è attualmente ancora in essere ed è stata creata per la vita intera della signora RI 1. Come rilevato nelle considerazioni precedenti, il contenuto della condizione 2.2. – contrariamente all'assunto della ricorrente – non può essere collegato all'art. 758 cpv. 1 CCS. Non è infatti concordabile contrattualmente la natura strettamente personale di una servitù come rammenta Roland M. Müller (Basler Kommentar ZGB II, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing & Lichtenhahn, 2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) ma essa dipende da altre circostanze, riprese nelle considerazioni precedenti, qui manifestamente non date. Il contratto di divisione fa stato di un diritto d'usufrutto “ strettamente personale ”. La clausola non sembra istituire un esercizio del diritto in favore della sola signora RI 1, come permetterebbe di fare l'art. 745 cpv. 2 CCS. Non si può dedurre la circostanza dal testo della pattuizione 2.2. per cui “ l'usufrutto è strettamente personale” , ciò che potrebbe riferirsi (dopo il richiamo del punto 2.1. del rogito all'applicazione degli “ art. 745 e seguenti del codice civile svizzero ” (in sé inutile e ridondante), al fatto che l'usufrutto è una servitù personale non cedibile e personale. In altri termini il punto 2.2. dell'atto non permette di ritenere una limitazione nell'uso dell'immobile da parte della ricorrente. La circostanza è rafforzata dal fatto che il contratto di divisione, laddove costituisce l'usufrutto in favore della signora RI 1 (punto 2 delle pattuizioni), prevede, al punto 2.4., la possibilità/l'obbligo per l'usufruttuaria di cedere l'uso del bene immobile al figlio “ a seconda delle necessità e situazione ”, ciò che smentisce l'uso personale del bene da parte dell'usufruttuaria. Terzi, e non solo l'usufruttuaria, potevano usare l'immobile, anche se si tratta di una persona specificatamente prevista (e l'eventuale famiglia che egli avrebbe potuto costituire). 13. Il contratto di divisione e di costituzione della servitù prevede che al “ proprietario è però concesso il diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle necessità e situazione, sia attuali che in caso di futuro matrimonio” . Letteralmente sembra di comprendere che _____ potesse, sin dall'iscrizione della servitù a RF, imporre alla mamma di lasciargli l'immobile e di andarsene, e quindi un sostanziale impedimento a usare il bene (e a goderne i frutti, per quanto sostiene la ricorrente nei suoi allegati) svuotando totalmente di contenuto la servitù costituita in favore della ricorrente il 9 marzo 1991. Egli avrebbe potuto, sin dal marzo 1991, invocare una necessità di utilizzo della casa per sé ritenuto che (apparentemente almeno, egli sarebbe beneficiario di un diritto d'uso

rispettivamente d'abitazione sul bene: “ Al proprietario è però concesso il diritto ... d'abitazione nella casa ” a dipendenza delle sue necessità). Ora una tale condizione, così fortemente restrittiva dei diritti dell'usufruttuaria, verosimilmente fondata sull'eccezione prevista all'art. 745 cpv. 2 CCS al pieno godimento del bene oggetto della servitù, non sarebbe in sé ammissibile, se presa alla lettera. In effetti le pattuizioni limitanti i diritti dell'usufruttuario, come riportato nelle condizioni che precedono, non devono svuotare di senso e portata l'usufrutto. La servitù deve mantenere un contenuto. Alexandra Farine Fabbro (Commentaire Romand CC II ad art.745 n. 24), come evocato in precedenza, ricorda la necessità di un contenuto “ minimum à respecter ” e rileva che per quanto attiene l'uso del bene le parti possano convenire dei limiti di natura geografica o territoriali quali l'uso di un campo solo per una precisa parte dello stesso, o di una specifica parte di un giardino. Per quanto attiene ai frutti del bene, ricorda ancora la citata dottrina, si può immaginare che “ les loyers provenant de la location par l'usufruitier d'une partie de la maison reviendront au nu-propiétaire ” con il rilievo che – per mantenere un senso all'usufrutto “ il faut, et il suffit, que l'usufruitier puisse s'approprier des fruits ”. Ora, ad litteram, il punto

E. 2.4

del contratto non può essere intesa quale diritto assoluto e soggettivo del nudo proprietario di esigere l'uso o un diritto d'abitazione sull'immobile, ma quale possibilità concessa allo stesso di entrare in possesso dell'immobile, ovviamente – per il senso stesso che deve essere dato alla servitù dell'usufrutto – a titolo oneroso. In difetto di ciò l'usufrutto non avrebbe un contenuto minimo. In altri termini la servitù costituita in favore della qui ricorrente deve avere ed ha un contenuto poiché la stessa deve poter beneficiare dei frutti della stessa. 14. La gratuità dell'uso della casa da parte del figlio è asserita dalla ricorrente e dal notaio che ha rogato l'atto quasi 30 anni fa. Questa circostanza non è credibile. Se al punto 2.3. dell'atto notarile è ben rammentato che l'usufrutto è riconosciuto gratuito per le spese e gli oneri della proprietà, e quindi se la gratuità è esplicitamente espressa, nulla è invece ritenuto al successivo punto 2.4. Non è in effetti fatto cenno a gratuità in questa clausola e ciò correttamente. Al notaio non poteva certamente sfuggire che un usufrutto, ove il nudo proprietario potesse imporre l'uso del bene (o financo il diritto d'abitazione nella casa), e ciò in base alla semplice manifestazione unilaterale di volontà dello stesso e a titolo gratuito, non avrebbe lasciato contenuto alcuno alla servitù che non sarebbe stata iscritta a RF. Per tale ragione, a prescindere dal contenuto del doc. H (redatto a quasi 30 dall'atto notarile), la cessione deve essere ritenuta a titolo oneroso. D'altra parte la dichiarazione doc. H del notaio ricorda che la concessione dell'uso e dell'abitazione sarebbe da ritenere gratuito “ rientrando nel concetto di usufrutto globale indicato nell'articolo in questione ”, ciò che lascia intendere solo che per la beneficiaria l'usufrutto era gratuito (e poteva esserlo), non per colui che avrebbe potuto fare uso del bene gravato e abitarvi. In buona sostanza, per le ragioni espresse, e meglio per la natura della servitù e delle restrizioni ammissibili, per il tenore letterale del contratto (che non esplicita al punto 2.4. una gratuità), e per la portata della pattuizione (se intesa come sembra volerlo oggi _____, destinatario del doc. H) che avrebbe permesso al figlio di esautorare la madre sin dall'iscrizione dell'usufrutto senza compensazione finanziaria (ciò che avrebbe privato la ricorrente della sua quota ereditaria nella successione del marito e lo avrebbe probabilmente favorito rispetto al fratello e alla sorella), si deve concludere che l'occupazione dell'immobile da parte del nudo proprietario deve essere ritenuta a titolo oneroso. Il fatto che, materialmente non sia pagata pigione o congrua somma, poco importa. Correttamente

la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ne ha computato il valore, in sé corretto e non contestato dalla ricorrente. Il valore ritenuto nella decisione formale del 25 febbraio 2020 deve essere qui pienamente condiviso. Può invece rimanere aperto il tema del computo delle spese di manutenzione dell'usufrutto (CHF 1'750) comprese tra le uscite dell'assicurata nella misura in cui le spese, in base al rogito, sono assunte dal figlio _____ e non sono a carico della madre (punto 2.3. del rogito). Il computo o meno di tale importo non avendo incidenza sulla determinazione del riconoscimento dell'accredito forfettario del premio di cassa malati. 15. Con il suo gravame, e con la replica successiva, RI 1 ha chiesto l'interrogatorio delle parti e l'audizione testimoniale del notaio _____. Interpellata in merito alle prove offerte alla luce degli atti prodotti, la ricorrente vi ha rinunciato chiedendo comunque l'acquisizione agli atti dei documenti trasmessi (doc. A a J). Ciò che questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto. In merito alle prove offerte va qui evidenziato come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Secondo il TCA, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l'audizione del teste _____, notaio che ha rogato il rogito 9 marzo 1991. Questa deposizione, cui parte ricorrente ha rinunciato, appare non rilevante ai fini delle conclusioni cui giunge il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il documento (scritto _____/_____ doc. H) è acquisito agli atti. Il contenuto di questo documento non appare ritenibile nel senso auspicato dalla ricorrente, da un lato siccome la gratuità della concessione del diritto d'uso ripetitivamente d'abitazione nella casa (clausola 2.4. del rogito) non è specificatamente pattuita e precisata (" nemo censetur donare "; al contrario di quanto emerge nella clausola 2.3. che indica la gratuità dell'usufrutto per la ricorrente), contraddice manifestamente lo scopo di una divisione ereditaria svuotando il diritto della signora RI 1 di portata (quid se _____ avesse " esercitato " il suo diritto di abitare nella casa il giorno successivo all'iscrizione a RF dell'usufrutto? Quale valore avrebbe avuto in tal caso la quota ereditaria ricevuta dalla madre al momento della divisione? Praticamente nessuna). Il documento H, e l'eventuale conferma verbale che ne avrebbe potuto dare il notaio _____ non influirebbe in ogni caso sulle conclusioni cui è pervenuta questa Corte e sulla valenza economica del diritto dell'assicurata cui essa ha diritto rispettivamente rinuncia a incassare. La ricorrente ha postulato l'audizione delle parti. In base alla giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94). In concreto, non è stata formulata una specifica domanda di procedere ad un'udienza pubblica, ma è stato postulato (da patrocinatori giuristi) l'interrogatorio delle parti. Già per tale motivo un dibattimento pubblico non doveva essere organizzato. All'audizione delle parti la ricorrente ha comunque, opportunamente, rinunciato alla luce del fatto che essa ha avuto la possibilità non solo di aggravarsi compiutamente contro la decisione avversata, ma anche di esprimersi in maniera specifica e dettagliata in merito alla risposta di causa dell'a Cassa, esercitando così pienamente il diritto di essere sentita garantito dalla procedura applicabile e previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di " vegliare alla parità delle armi [...] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU " non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Ciò che le parti avrebbero potuto dire in sede di interrogatorio è stato espresso in forma scritta in modo adeguato e certamente sufficiente. I documenti prodotti dalle parti sono tutti stati acquisiti agli atti. 16. L'insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I e IV) con il (gratuito) patrocinio dell'avv. RA 1 rispettivamente del MLaw _____ (dal 4 settembre titolare della patente d'avvocato e dal 21 ottobre 2020 iscritto a registro degli avvocati). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (Lag) l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). 17. Nella fattispecie i presupposti dell'assistenza giudiziaria sono realizzati. Alla luce della formulazione del rogito del notaio e, comunque, degli aspetti giuridici del tema, il patrocinio di un legale appariva necessario per l'inoltro della causa. L'esito, appunto per le clausole 2.2. e 2.4. del contratto di divisione, non appariva di primo acchito scontato, ancorché determinate tesi giuridiche (applicabilità dell'art. 758 cpv. 1 CCS in tema di carattere strettamente personale del diritto d'usufrutto, in specie) non apparivano fondate sin dall'inizio. Il presupposto dell'esito difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). In concreto, come detto, la vertenza non appariva, alla luce del tenore del contratto di divisione, sin dall'inizio destinata all'insuccesso. La condizione economica dell'assicurata, beneficiaria della riduzione del premio LAMal nell'ambito delle PC, che deve fronteggiare importanti spese come rilevato dal contratto di accoglienza nella casa anziani _____ di _____, visti i redditi ritenuti dalla Tassazione 2018 agli atti e il preavviso del Municipio di _____ del 28 luglio 2020, permettono di riconoscere l'AG con il gratuito patrocinio, la domanda va conseguentemente accolta. Al momento della tassazione della nota d'onorario dei patrocinatori la stessa dovrà precisare minutamente le attività svolte dall'avv. _____ quand'egli ancora era praticante legale. La procedura è gratuita e non si percepiscono tasse e spese che permangono a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.